

**Prime indicazioni in merito alla gestione dei fanghi e dei rifiuti
conseguenti all'evento alluvionale marzo 2025**

1. FANGHI ALLUVIONALI

I Comuni procedono con ordinanze, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 e previo parere di ARPAT e AUSL, all'individuazione delle aree di raggruppamento preliminare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n) del d.lgs. 152/2006. A tale fine è stato predisposto un modello di ordinanza già condiviso con gli Enti Locali, anche sulla base delle prime indicazioni tecniche fornite da Arpat.

È opportuno che tali aree siano individuate preferibilmente in aree pubbliche (altrimenti il Comune può disporre occupazione temporanea ex art. 49 DPR 8.06.2001, n. 327, previa redazione di un verbale di consistenza con i proprietari).

Ai fini della corretta gestione il Comune assicura la vigilanza dell'area ed il monitoraggio dei flussi dei mezzi in entrata e in uscita (unicamente il gestore del servizio pubblico dei rifiuti). Detto monitoraggio è assicurato registrando il numero e la tipologia di mezzi. Dovrà inoltre essere prodotta apposita documentazione fotografica dell'area di deposito con indicata la data a cui si riferisce.

I fanghi, prima di poter essere avviati ad impianto di trattamento/smaltimento devono essere oggetto di procedura di caratterizzazione al fine di determinarne l'eventualità pericolosità.

Nell'ordinanza sindacale dovrà anche essere indicato il codice EER (codice identificativo rifiuti) che dovrà essere attribuito ai fanghi in uscita dai punti di raggruppamento: 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti).

2. PULIZIA RETI FOGNARIE E SVUOTAMENTO CANTINE

Il gestore del servizio idrico si occupa della pulizia delle caditoie e delle reti fognarie di propria competenza.

Lo svuotamento delle cantine è fatto ad opera del sistema di protezione civile, attraverso idrovore o mezzi simili. A seguito della rimozione dei liquidi dalle cantine, potranno rimanere dei residui fangosi che saranno gestiti, in via ordinaria, tramite mezzi di autospurgo privati, a carico del proprietario

Si fa presente che è in corso di definizione una modalità di intervento coordinata con i Comuni, AIT e gestori del servizio idrico integrato al fine di valutare le condizioni e le modalità in base alle quali la gestione di tale attività possa rientrare nel contesto emergenziale.

3. RIFIUTI ALLUVIONATI da utenze domestiche

Il gestore del servizio pubblico dei rifiuti urbani procede ad attivare un servizio dedicato presso le varie utenze, nell'ottica di evitare, ove possibile, la predisposizione di diverse ulteriori aree di raggruppamento.

Il gestore nello svolgimento di detto servizio dedicato assicura la raccolta separata dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e degli ingombranti.

Ai fini della successiva rendicontazione il gestore dei rifiuti urbani comunica al Comune e all'Autorità di gestione ATO Toscana Centro il numero di mezzi, personale e viaggi dedicati unicamente all'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti alluvionati da utenze domestiche.

È fatto obbligo al gestore di assicurare sempre la tracciabilità del rifiuto con riferimento alla tipologia di materiale, quantità, luogo di prelievo e luogo di conferimento.

Per particolari condizioni, è sempre possibile per il Sindaco emanare ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006 e previo parere preventivo di ARPAT e AUSL, per effettuare un raggruppamento preliminare del materiale alluvionato per la successiva gestione nel rispetto della normativa sui rifiuti.

4. RIFIUTI ALLUVIONATI PROVENIENTI DA utenze non domestiche

I rifiuti alluvionati provenienti da utenze non domestiche che potranno essere raccolti e trattati dal gestore del servizio pubblico saranno unicamente i rifiuti qualitativamente simili (articolo 183, c.1, lettera b ter), P.to 2)).

La gestione di questa fattispecie rientra nell'ambito delle indicazioni di cui al precedente punto 3).

I rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche (esclusi quelli simili di cui sopra) e prodotti in conseguenza dell'evento alluvionale devono essere gestiti ordinariamente nel rispetto della normativa sui rifiuti speciali, fatte salve eventuali disposizioni diverse nell'ambito dello stato di emergenza nazionale.

I rifiuti speciali non interessati dagli eventi alluvionali restano sempre esclusi dalla gestione emergenziale.

5. ABBANDONO DI RIFIUTO

Nel caso di rifiuti non alluvionati illecitamente abbandonate sul territorio il gestore dovrà procedere alla rimozione di detti rifiuti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge, pertanto fuori dal perimetro dell'attività emergenziale.

6. PREZZI E COSTI (applicabili a tutte le suddette fattispecie)

Al fine di disporre di tutta la documentazione necessaria utile alla successiva rendicontazione dei costi è necessario che siano registrati fin da subito i costi sostenuti: ad esempio trasporto, carico/scarico, caratterizzazione, smaltimento, sia con riferimento ai costi unitari che alle quantità.

I costi unitari non devono essere superiori a quelli previsti ordinariamente (così come documentabili ad esempio dal tariffario delle discariche), altrimenti dovranno essere adeguatamente motivati (con apposita documentazione) eventuali scostamenti (che comunque saranno sottoposti a valutazione).

Non sono in ogni caso coperte spese di straordinario per il personale del Gestore. Eventualmente tali costi costituiscono un extracosto nella determinazione della tariffa che deve essere adeguatamente evidenziato, valorizzato e motivato.